

ALLENATORI, E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE: ORA C'È PIÙ CHIAREZZA

Pubblicato su LA REGIONE del 01.02.2003

Un tribunale cantonale delle assicurazioni ha recentemente emanato una sentenza di estrema importanza in relazione al diritto di percepire le indennità di disoccupazione da parte di uno sportivo d'élite (nel caso specifico si trattava di un allenatore professionista) che aveva lui stesso sciolto con effetto immediato il rapporto di lavoro che lo legava al club di appartenenza a causa dell'insopportabile ambiente che si era venuto a creare.

In pratica era capitato questo: l'allenatore in questione operava in quella società per la seconda stagione consecutiva. Da diverso tempo i rapporti tra l'allenatore e la dirigenza erano divenuti difficili a causa delle pressioni che dalla dirigenza medesima erano state poste sull'allenatore. Inoltre pure tra la squadra e la società stavano sorgendo delle importanti controversie legate a questioni salariali, a ritardi nei pagamenti degli stipendi ed alla mancanza di determinate garanzie per il futuro societario e sportivo. L'allenatore si è quindi trovato tra i due fuochi, a dover gestire da un profilo tecnico e relazionale il confronto viepiù acceso che stava concretizzandosi tra la squadra e la società. Ciò ha provocato un sovraccarico di tensione sull'allenatore il quale ad un certo punto si è consultato con il suo medico il quale, constatato questo stato di ansia e nervosismo personale dell'allenatore gli ha consigliato, per il suo bene e per la salvaguardia della sua salute, di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro. Il tecnico non ha esitato un attimo ed ha troncato il rapporto di lavoro il giorno medesimo.

Dopo un adeguato periodo di recupero fisico e psichico (durato un paio di mesi) e fatte le opportune valutazioni, l'allenatore si è annunciato alla cassa di disoccupazione del suo Cantone di domicilio. Questa, previo preavviso in tal senso da parte della preposta autorità cantonale, ha deciso di sospendere l'allenatore per un determinato dal beneficio dell'indennità di disoccupazione.

La decisione era legata al fatto che lo stato di disoccupazione era stato provocato dall'allenatore medesimo a seguito del fatto che al momento dello scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro egli non si era previamente assicurato un altro impiego.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha sancito che il tecnico non poteva essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione. La Corte cantonale, a sostegno della propria decisione ha addotto che all'allenatore non poteva ragionevolmente essere imposto che conservasse il vecchio impiego fino al reperimento di una nuova occupazione.

In effetti ancorché il certificato medico prodotto non emanasse da un medico specialista in psichiatria o in psicologia, ha comunque piena validità. Se l'autorità amministrativa cantonale avesse avuto dei dubbi sulla fedeltà di tale certificato avrebbe immediatamente dovuto ordinare una perizia medico specialistica, ciò che nel caso di specie non è avvenuto. In effetti l'autorità amministrativa cantonale si era limitata a sollevare dubbi sul certificato presentato senza compiere altre verifiche.

Inoltre accertate le forti pressioni gravanti sul tecnico (sia da parte della società, sia da parte dei giocatori), non era più ragionevolmente esigibile che l'allenatore continuasse ad occupare la sua posizione professionale ad evidente scapito della sua salute.

Si tratta a non averne dubbio di una decisione di estrema importanza che rientra nel quadro di una serie di decisioni rese recentemente da autorità cantonali in materia di rapporti tra sportivi professionisti e assicurazione disoccupazione dove viepiù le autorità giudiziarie hanno dato segno di sensibilità verso un tipo di professione estremamente particolare come quella dello sportivo professionista.

BRENNO CANEVASCINI, Avvocato